

ALCUNE FRA LE RECENTISSIME NOVITÀ DEL D.L. “GIUSTIZIA PER LA  
CRESCITA” DECRETO N. 83/2015, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 132 DEL  
6.8.2015: L’AVVERTIMENTO EX ART. 480 C.P.C. E LE MODIFICHE IN TEMA DI  
PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI \*

Giuseppe Palmieri\*\*

Il legislatore processuale del 2015 ha sancito che l’atto di precetto deve contenere, tra l’altro, l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, rimediare al sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Si tratta dell’ennesima apertura a procedure di risoluzione dei conflitti alternative ai rimedi ordinari (A.D.R.), questa volta in sede di esecuzione.

Anche se manca il riferimento esplicito, la terminologia usata rimanda a quella della legge n. 3 del 27.1.2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento; Gazzetta Ufficiale, serie gen. N. 24 del 30.01.2012), legge che invece è espressamente richiamata nella relazione alla legge.

E’ il caso, pertanto, di cominciare dalla esatta definizione terminologica dei termini: consumatore e sovraindebitamento.

L’articolo 6 della legge n. 3 del 2012, al comma 2 specifica: “Ai fini del presente capo, si intende:

a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Si tratta di procedure concorsuali applicabili a soggetti non assoggettabili né assoggettati alle procedure previste dalla legge fallimentare e consentono di accedere al beneficio della rateizzazione e dell’esdebitazione (liberazione dei debiti non soddisfatti integralmente).

Il legislatore, però, nonostante, come detto, tali procedure sono applicabili solo a coloro che non possono essere assoggettati alle procedure previste dalla legge fallimentare, ha previsto che l’avvertimento venga dato a prescindere dall’applicabilità o meno della procedura al debitore precettato.

Ma quali le conseguenze nel caso in cui l’atto di precetto non contenga detto avvertimento? Per dare una risposta, bisogna interrogarsi sul se detto avvertimento è previsto o meno a pena di nullità.

Il secondo capoverso del comma secondo dell’articolo 480 c.p.c., come inserito dalla legge in commento, si limita a prevedere: “Il precetto deve altresì contenere.”

Orbene, il dato letterale sembrerebbe escludere che la mancanza di avvertimento possa costituire causa di nullità del precetto. Infatti, quando la legge ha previsto l'indicazione di determinati elementi nell'atto a pena di nullità, lo ha espressamente detto (cfr. primo capoverso del secondo comma dell'art. 480 c.p.c.).

Né basta a ritenerlo previsto a pena di nullità l'avverbio "altresi" contenuto nel secondo capoverso, essendo il regime delle nullità tassativo ex art. 156 primo comma c.p.c.

D'altra parte, tale distonia nel nostro codice non è nuova. Anche nell'ambito dell'art. 164 c.p.c. solo gli elementi espressamente previsti a pena di nullità soggiacciono alla comminatoria di nullità.

Lo stesso dicasi nel pignoramento presso terzi. La mancanza dell'avvertimento al debitore della possibilità di convertire il pignoramento ex art. 495 c.p.c., si è detto, costituisce mera irregolarità e non produce nullità. Anche se, secondo la Cassazione, la sua mancanza è rilevabile d'ufficio tanto da inibire la vendita o l'assegnazione se non viene effettuato. Ovviamente, nel corso del procedimento, ma prima della vendita o dell'assegnazione si può porre rimedio a tale irregolarità, avvertendo il debitore della facoltà di chiedere la conversione del pignoramento. Nel caso in cui l'ordinanza di vendita o di assegnazione venga comunque emessa, il provvedimento è impugnabile ex art. 617 c.p.c.

Nel caso che ci occupa, l'omesso avvertimento della possibilità di rimediare al sovraindebitamento concludendo un accordo di composizione della crisi con i creditori non produce alcun effetto sino a quando la procedura non acquisti la potenzialità di produrre effetti espropriativi che potevano essere evitati. In altri termini, l'omissione non produce alcun effetto e non è in alcun modo rilevabile se non dopo l'avvio dell'esecuzione.

Non mancano, però voci discordanti che sostengono che sebbene non espressamente previsto a pena di nullità, la mancanza dell'avvertimento di nuovo conio comporta la nullità dell'atto ex art. 156 secondo comma c.p.c. perché mancante di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo.

La norma consente al debitore di evitare l'espropriazione attraverso o un accordo di composizione della crisi con i creditori; ovvero, attraverso un piano del consumatore da sottoporre ai creditori per risolvere la situazione di sovraindebitamento. In tal modo si è voluto equiparare i c.d. debitori civili ai debitori commerciali, che già godevano (e godono) di sistemi di composizione della crisi finalizzati ad evitare le procedure concorsuali.

A norma dell'art. 7 l. n. 3/2012, il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti attraverso un piano che preveda modalità e tempi di pagamento; oltre alle garanzie per l'adempimento. Il decreto è revocato e la domanda di omologazione rigettata se il giudice accerta la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori (art. 10 terzo comma l. n. 3/2012).

La domanda si propone con ricorso al Tribunale del luogo di residenza del debitore e deve contenere la proposta di accordo, senza che ciò, però, comporti impedimento o sospensione della esecuzione.

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, fissa con decreto l'udienza di comparizione che unitamente alla proposta va notificata ai creditori.

A seguito della dichiarazione dei creditori circa il consenso alla proposta, il giudice la omologa.

La proposta ha natura concordataria e quindi ai fini dell'omologa è necessario il soddisfacimento di tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso. E tanto anche se la proposta di composizione della crisi preveda una percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali vicina allo zero (2,5%) (Così, Tribunale Bergamo, sez. II, del 31.03.2015).

Ai fini che ci occupa, è consumatore anche l'imprenditore o il libero professionista a condizione che le obbligazioni scadute e non adempiute e che abbiano determinato il sovraindebitamento non siano riferibili in alcun modo all'attività di impresa o professionale svolta (cfr. Tribunale Bergamo, sez. fallimentare 16.12.2014).

\*\*\*

Per quanto riguarda l'altro tema delle novità in tema di pignoramento di autoveicoli, va anzitutto ricordato che la legge n. 162 del 2014 con l'art. 521 bis c.p.c. aveva introdotto nel corpo del codice di rito una procedura *ad hoc* per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Sin da subito, ci si chiese se l'indicazione dei beni assoggettabili a tale forma di pignoramento fosse tassativa o meno. I beni espressamente richiamati dalla norma sono tutti beni mobili registrati. Orbene, oltre a quelli richiamati, però, il nostro ordinamento conosce altri beni mobili registrati. Ad esempio, le unità da diporto e soprattutto a le imbarcazioni o navi di lunghezza superiore a dieci metri che devono per forza essere iscritte nei registri delle imbarcazioni.

Se, quindi, scopo della norma è quello di assoggettare a questa forma particolare di pignoramento mobiliare i beni mobili registrati, per davvero non comprendiamo perché bisognerebbe tenere fuori tutti gli altri beni mobili che sono ugualmente caratterizzati da tale forma di pubblicità.

Il pignoramento si eseguiva mediante notificazione di un atto indicante gli estremi del mezzo da sottoporre ad esecuzione, l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., l'intimazione a consegnare entro dieci giorni il bene pignorato e i titoli e documenti di proprietà all'Istituto Vendite Giudiziarie del luogo di residenza del debitore.

Dalla notifica del pignoramento e fino alla consegna del bene all'I.V.G., il debitore era costituito custode.

La legge non prevedeva (né prevede, oggi dopo le modifiche) un termine finale della qualità di custode del debitore nell'ipotesi in cui il bene non fosse stato rinvenuto.

Né, per la verità, è previsto un termine di efficacia della trascrizione del pignoramento al PRA, sempre nell'ipotesi di mancato rinvenimento del bene.

Dalla consegna del bene all'I.V.G., la custodia passava a quest'ultima, tenuta a comunicare a mezzo PEC al creditore pignorante la ricezione del bene.

Scaduto il termine di dieci giorni dalla notifica del pignoramento, qualora il debitore non avesse consegnato il bene all'I.V.G., gli organi di P.G. erano tenuti ad accertare la

circolazione del bene pignorato e a procedere al ritiro dei documenti e a consegnarlo all'I.V.G.

Ovviamente, è il creditore pignorante che deve farsi parte diligente e notificare alla P.G. del luogo di residenza, domicilio o dimora del debitore l'avvenuta notifica del pignoramento del veicolo.

A questo punto, però, si pone un interrogativo. E' necessaria la trascrizione del pignoramento perché la P.G. proceda al ritiro ed alla consegna del bene all'I.V.G.? La risposta sarà positiva se si ritiene che il pignoramento si perfezioni con la trascrizione (come si ritiene avvenga nel pignoramento immobiliare); negativa in caso contrario. Stante la natura dichiarativa della trascrizione, ritengo non necessaria la trascrizione del pignoramento per il suo perfezionarsi (anche se non mancano voci discordanti, però, a proposito, come detto, del pignoramento immobiliare).

Il creditore, ricevuto l'atto di pignoramento dall'Ufficiale Giudiziario doveva trascriverlo nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'I.V.G., il creditore deve iscrivere a ruolo la causa nella cancelleria del Tribunale e depositare copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, del pignoramento e della nota di trascrizione (la conformità è attestata dallo stesso difensore).

La legge 132 del 2015 ha modificato l'art. 521 bis c.p.c. nel senso che attualmente il pignoramento dei mezzi del debitore può essere fatto "oltre" che con le forme del pignoramento presso il debitore anche con questa nuova procedura.

Probabilmente, il legislatore ha voluto porre rimedio a qualche problema interpretativo che la norma aveva sollevato: ovvero se in presenza della nuova forma di pignoramento, gli autoveicoli erano ancora aggredibili con le forme del pignoramento presso il debitore.

Per la verità, essendo gli autoveicoli dei beni mobili, riteniamo che anche senza la modifica il creditore avesse potuto assoggettarli ad espropriazione nelle forme del pignoramento tradizionale. D'altra parte, l'ultimo comma dell'articolo in commento comunque rinviava alle norme del capo, che comprende l'espropriazione presso il debitore.

Pertanto, l'avverbio "oltre" inserito dal legislatore del 2015 costituisce, a nostro avviso, una semplice precisazione.

Il problema vero, ieri come oggi, ovvero sia col pignoramento tradizionale che col nuovo è sempre dato dal rinvenimento e dall'apprensione del bene.

L'unica novità è che col nuovo pignoramento, anche senza la materiale apprensione del bene, è possibile procedere alla trascrizione del pignoramento che, come risaputo, tra l'altro, rende inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti, gli eventuali atti traslativi e costitutivi sul bene pignorato compiuti dal debitore in favore di terzi dopo il pignoramento.

Niente impedisce, però, di utilizzare entrambe le forme di pignoramento; ovvero, eseguire e trascrivere il pignoramento col nuovo metodo e procedere successivamente con le forme del pignoramento tradizionale all'apprensione del bene nelle forme dell'art. 518 c.p.c.

Tra le novità di maggiore importanza introdotte con la legge n. 132 del 2015, annoveriamo: la possibilità di chiedere l'assegnazione del bene (in precedenza si discuteva se fosse stata possibile per i beni mobili che non hanno un sicuro valore di stima); l'istanza di assegnazione

o vendita da depositarsi entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore pignorante della nota di iscrizione a ruolo o dal deposito delle copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159 ter delle disposizioni di attuazione al c.p.c. se fatte da un terzo creditore.

La competenza dell'Istituto Vendite Giudiziarie non più necessariamente del luogo di residenza del debitore, ma di quello più vicino; la possibilità di perfezionamento del pignoramento quando la polizia giudiziaria rinviene il bene anche se non circolante, ed anche senza il ritiro dei documenti.

Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che sia già stata disposta la vendita.

\* Intervento svolto al Convegno organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Alta Irpinia e tenuto a Sant'Angelo dei Lombardi, il 24.11.2015 in tema di: *Le recentissime novità del D.L. "Giustizia per la Crescita" in materia di espropriazione immobiliare e mobiliare "decreto n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132 del 6.8.2015"*.

\*\* Avvocato, Professore a contratto di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno.

**Abstract.** - L'omesso avvertimento della possibilità di rimediare al sovraindebitamento concludendo un accordo di composizione della crisi con i creditori, previsto dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 480 c.p.c., come introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132 del 6.8.2015, non produce alcun effetto sino a quando la procedura non acquisti la potenzialità di produrre effetti espropriativi che potevano essere evitati. - Per l'atto di pignoramento di autoveicoli la trascrizione non è necessaria perché la polizia giudiziaria, in caso di mancata spontanea consegna del bene all'Istituto Vendite Giudiziarie da parte del debitore, qualora ne accerti la circolazione ovvero lo rinvenga in altro modo anche se non circolante, proceda al ritiro del bene e dei documenti e successiva consegna all'I.V.G. In questi casi, sarà il creditore pignorante a farsi parte diligente notiziando del pignoramento la P.G.

**Abstract.** - Failure warning of the possibility to remedy the overindebtedness of concluding a settlement of the crisis with the creditors, expected in the second sentence of the paragraph n. 2 of art. 480, civil procedure code, as introduced by art. 13, paragraph n. 1, letter a) of legislative decree n. 83/2015, converted into law n. 132 of 06.08.2015, has no effect until the procedure does not acquire the potential to produce effects that execution could be avoided. - The transcript of the seizure order on motor vehicles is not necessary because the judicial police, if there is no spontaneous delivery of the good of the institute judicial sales by the debtor, if it verifies the circulation, I.E., they find otherwise even if not working, documents to the judicial police shall remove the well and then delivering documents to the I.V.G. In these cases, the lender will be interested party giving notice of the seizure to the judicial police.